

## VERBALE N. 89 DEL 29/11/2007

### OGGETTO: IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2008.

- Responsabile del Servizio Interessato: Rag. Bosi Loretta – Responsabile del Settore Servizi Finanziari ed Economici;

### LA GIUNTA COMUNALE

#### Premesso:

- **Che** con deliberazione della G.M. n. 104 del 29/11/2006 sono state approvate le tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 2007;
- **Che** con deliberazione della G.M. n. 108 del 28/11/2005 sono state approvate le tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 2006;
- **Che** con deliberazione della G.M. n. 125 del 29/12/2005 è stata approvato il differimento della scadenza dei termini di pagamento al 28 Febbraio 2006 ;
- **Che** con deliberazione di G.M. n. 5 del 24/01/2005, si è provveduto a riapprovare le tariffe per effetto del passaggio del Comune dalla classe V (comuni fino a 10.000 abitanti) alla classe IV (comuni oltre 10.000 abitanti);
- **Che** il D.Lgs. 15/11/93 n. 507, contenente l'istituzione e la disciplina Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni;
- **Che** l'articolo 42 comma 1 del Decreto legislativo del 18/8/2000 n. 267 che dispone: *"Il consiglio ha competenza...istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;..."*;
- **Che** l' Articolo 151 comma 1 del citato Decreto Legislativo del 18/8/2000 n. 267, che dispone: *"Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,..... Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze"*;
- **Che** l'art. 11, comma 10 della legge 27/12/1997 n. 449, come modificato dall'art. 30, comma 17, della legge del 23/12/1999 n. 488, che dispone: *"Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 50% a decorrere dal 1/1/2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato"*;
- **Che** l'articolo 53 comma 16 legge 23 dicembre 2000, n. 388, che dispone: *"Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche,*

*prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione.";*

**Considerato** il Testo Unico delle Entrate Tributarie del comune approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30/03/2004;

**Considerata** altresì la deliberazione Consiglio Comunale n. 24 del 23/03/2005, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Modifica del Testo Unico dei Regolamenti relativi alle entrate tributarie del Comune di Castelvetro di Modena";

**Considerata** altresì la deliberazione Consiglio Comunale n. 33 del 20/03/2006, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Testo Unico dei Regolamenti relativi alle entrate tributarie del Comune di Castelvetro di Modena";

**Considerata** altresì la deliberazione Consiglio Comunale n. 39 del 26/04/2007, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Modifica al Testo Unico dei Regolamenti relativi alle entrate tributarie anno 2007";

**Visto** il TUEL n. 267/2000;

**Visto** Statuto Comunale;

**Visto** il decreto N. 14 del 31/12/2004 di conferimento delle posizioni organizzative e degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi;

**Considerato:**

- **Che** con il gettito derivante dalla imposta in oggetto deve contribuire alla salvaguardia l'equilibrio del bilancio di previsione ai sensi di legge;
- **Che** il gettito previsto derivante dall'imposta de qua, applicando le tariffe in vigore per l'anno precedente a quello in oggetto è pari ad di € 81.000 a titolo d'imposta sulla pubblicità, di €9.000 a titolo di diritti sulle pubbliche affissioni;
- **Che** tale citati importi corrispondono esattamente a quanto posto a bilancio di previsione;

**Ritenuto** ai fini dell'applicazione dell'imposta Comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 2008 di determinare le medesime tariffe dell'anno 2007 per i servizi in oggetto, ai sensi dell'art. 11 – Legge 27/12/1997 n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni di cui all'art.30 – comma 17 – Legge 23/12/99- n. 488;

**Dato atto** che la presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267, è corredata dai previsti pareri favorevoli tecnico e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi competenti, come da allegato;

**Ad unanimità** di voti favorevoli legalmente espressi;

## **DELIBERA**

1. **DI APPROVARE** le tariffe relative all'anno 2008 dell'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni così come risulta dall'ALLEGATO A al presente deliberato;

2. **DI DARE ATTO** che le previste somme derivanti dall'imposta e dal diritto, meglio individuate in premessa corrispondono esattamente agli importi posti a bilancio, contribuendo a garantire l'equilibrio dello stesso;

\*\*\*

**DI DICHIARARE**, con voto unanime favorevole espresso con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a causa dell'urgenza, ai sensi dell'art. 134 4° comma, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267.

sv/LB/5

**Allegato "A" alla deliberazione di G.C. n. 89 del 29/11/2007****ALLEGATO A****TARIFFE****1.Pubblicità ordinaria**

1.1.Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelloni, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe (art. 12 comma primo).

Per ogni metro quadrato e anno solare: **EURO 16,12**

1.2.Per la pubblicità di cui sopra che abbia durata non superiore a 3 mesi si applica, per ogni mese e frazione, una tariffa pari ad un decimo (art. 12 comma secondo): **EURO 1,61**

1.3.Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

1.4.Pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata, effettuata con i mezzi indicati al punto 1.1, per ogni metro quadrato di superficie – tariffa base aggiornata al 100%.

Per ogni metro quadrato e per anno solare: **EURO 32,24**

1.5.Per la pubblicità di cui sopra che abbia durata non superiore a 3 mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo (art. 12 comma secondo); **EURO 3,23**

1.6.Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5.5 ed 8.5, la tariffa base dell'imposta è maggiorata del 50%, per quella di superficie superiore a mq. 8.5 la maggiorazione è del 100%.

1.7.L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde all'importo totale dovuto.

**Pubblicità effettuata con veicoli**

2.1.Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere di vetture autofilotrannviarie, battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare. **EURO 16,12**

2.2.Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa base è maggiorata del 100%.

2.3.Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle dimensioni indicate al punto 1.6, sono dovute le maggiorazioni dell'imposta base ivi previste.

2.4.Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza

d'esercizio, per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

2.5.Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo conto: l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa.

-per autoveicoli con portata superiore a 3000 Kg.: **EURO 89,25**

-per autoveicoli con portata inferiore a 3000Kg.: **EURO 59,50**

-per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie **EURO 29,75**

-per i veicoli cingolati con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette sono raddoppiate.

Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la relativa tariffa base d'imposta è maggiorata del 100% in conformità all'art.7 del D.Lgs. n. 507/1993.

Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo mq.

### **Pubblicità effettuata con mezzi luminosi**

3.1.Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insieme, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico e comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante dal numero dei messaggi

Per ogni metro quadrato e per anno solare: **EURO 49,59**

3.2.Per la pubblicità di cui sopra che abbia durata non superiore a 3 mesi si applica, per ogni mese o frazione, tariffa pari ad un decimo (art. 12 comma secondo) **EURO 4,96**

3.3.Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad un anno si applica la tariffa stabilita per anno solare.

3.4.Per la pubblicità prevista dal precedente numero 3.1., effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica l'imposta in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilita.

### **Pubblicità con proiezioni**

4.1.Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose, o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, la tariffa dell'imposta indipendentemente al numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione è pari ad **EURO 3,10** al giorno per i primi 30giorni.

Dopo tale periodo si applica la tariffa giornaliera di **EURO 1,55**

### **Pubblicità con striscioni e mezzi simili**

5.1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade e piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a

	Fino a 15gg	Fino a 30gg	Fino a 45gg	Fino a 60gg
Categoria NORMALE	16,12	32,24	48,35	64,47

### **Pubblicità con aeromobili**

6.1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, l'imposta nella misura di **EURO 74,37**

### **Pubblicità con palloni frenati e simili**

7.1. Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di **EURO 37,19**

### **Pubblicità varia**

8.1. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta un'imposta per ciascuna persona impegnata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di **EURO 3,10**

### **Pubblicità sonora**

9.1. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è la seguente: **EURO 9,30**

### **Diritto delle pubbliche affissioni Misura del diritto**

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del Comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, nelle misure seguenti:

1) per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati:

Fino a gg.	10	15	20	25	30
Tariffa cat. normale	1,37	1,78	2,19	2,60	3,01

- 2) per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%;
- 3) per i manifesti costituiti da 8, fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%;
- 4) per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%;
- 5) qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto;
- 6) l'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alle tariffe base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde al diritto totale dovuto .

### **Affissione d'urgenza**

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affigere od entro i due giorni successivi, se trattasi di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20:00 alle 7:00 del diritto con un minimo per ogni commissione **Euro 25,82**

### **Riduzione del diritto**

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà per i manifesti ed annunci previsti dall'art. 20 del D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993.

Le riduzioni non sono cumulabili.